

comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste tel 040 6751 www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

Trieste, 1 4 A60, 2017

AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

Servizio Attività Economiche Direttore del Servizio: dott.ssa Francesca Dambrosi Responsabile di P.O. Fiammetta Stradella Sede: 34100 – Trieste - Via Genova 6 – 1° p

pec:comune.trieste@certgov.fvg.it

prot. gen. 150498

prot. corr. n. 17/2/1-17/2

Oggetto: Somministrazione e vendita al pubblico di bevande alcoliche all'interno dello stadio "Nereo Rocco" e nelle zone limitrofe in occasione dello svolgimento degli incontri di calcio – Stagione Calcistica 2017-2018

Adozione di misure derivanti da esigenze sanitarie e di sicurezza.

IL SINDACO

Vista la nota dd. 7 agosto 2017, con la quale il Questore di Trieste - richiamate le norme poste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, contenute nei Decreti Ministeriali sulla "Prevenzione del fenomeno della violenza negli stadi" nonché nella Determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, nonché gli esiti dell'incontro dd. I 1/08/2017, al fine di prevenire episodi di violenza all'interno e nelle immediate vicinanze dello stadio comunale "Nereo Rocco" - dà indicazioni per regolamentare la somministrazione e la vendita al pubblico di bevande alcoliche, nel corso della stagione calcistica 2017/2018, in occasione dello svolgimento di qualsiasi incontro calcistico di carattere nazionale ed internazionale;

Ritenuto di conformarsi al parere del Questore, nei termini dallo stesso prospettati;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali , di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 54 , comma 1, lettera b);

tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

in occasione di qualsiasi incontro calcistico di carattere nazionale ed internazionale, in programma nel corso della stagione calcistica 2017/2018 presso lo stadio "Nereo Rocco" di Valmaura, per comprensibili esigenze di ordine e sicurezza pubblica,

I. che all'interno dello stadio:

- a) è vietata l'introduzione, la somministrazione e la vendita al pubblico di bevande alcoliche di gradazione superiore al 5°;
- b) è autorizzata la somministrazione o la vendita di bevande alcoliche di gradazione non superiore al 5° e non alcooliche solamente se contenute in recipienti di carta o di plastica leggera
 - 2. che negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali che operano nelle zone limitrofe allo stadio (*) il divieto si riferisce alla somministrazione di bevande di gradazione superiore al 5°;
 - (*)Per zone limitrofe si intendono quelle delimitate dal perimetro come sotto definito:
 - a. Via dell'Istria (da Via Fianona a Piazzale Valmaura)
 - b. Via Flavia (da Piazzale Valmaura a Piazzale Cagni compreso)
 - c. Strada Vecchia dell'Istria (da Piazzale Valmaura a Piazzale Cagni)
 - d. Piazzale Giarizzole
 - e. Via di Giarizzole
 - f. Via San Pantaleone
 - g. Via Inchiostri
 - h. Via E. Miani
 - i. Piazzale Martiri della Risiera
 - i. Via Rio Primario
 - k. Via Palatucci
 - I. Via del Carpineto
 - m. Via Valmaura
- 3. I divieti e le prescrizioni di cui ai punti precedenti hanno vigore **tre ore** prima dell'orario d'inizio della manifestazione sportiva e cessano decorsa **un'ora** dalla conclusione effettiva dell'evento medesimo.

La presente ordinanza potrà venire modificata, in via temporanea e in occasione di singole manifestazioni, su richiesta della locale Questura, in caso di determinate e valutate criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di incontri calcistici che possano presentare particolari problematiche in merito ai comportamenti delle tifoserie ospiti e locali, limitando ulteriormente la somministrazione e la vendita delle bevande di qualsiasi gradazione alcolica.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL 267/2000

IL SINDACO (Roberto DIPIAZZA)